

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 settembre 2020, n. 99

**Presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio di serie A. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

## IL PRESIDENTE

**VISTO** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “*Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020) ed in particolare le lettere e) ed f) del comma 6 dell'art. 1 relative agli eventi e le competizioni sportive;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020) che, tra l'altro, proroga sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

**PRESO ATTO** che nella giornata odierna, 19 settembre 2020, il Governo ha convocato in via d'urgenza la Conferenza delle Regioni nella quale i Ministri Spadafora, Speranza e Boccia, supportati da uno specifico parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, hanno comunicato il parere contrario del governo ad autorizzare l'apertura al pubblico degli eventi sportivi continuativi, salvo che per il campionato di calcio di serie A per un massimo di 1000 spettatori e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio;

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

**RILEVATO** che, in data 18 settembre 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del "Monitoraggio Fase 2 Report 18" aggiornato al 15 settembre 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha confermato il Piemonte come regione a moderato rischio epidemiologico;

**PRESO ATTO** del parere favorevole, datato 19 settembre, trasmesso dal Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria e del Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, Vicario della Direzione Sanità e Welfare, in merito alla riapertura al pubblico degli eventi sportivi di cui all'oggetto, purchè nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti e delle "Linee di indirizzo regionali per la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive del campionato di serie A" di cui allegato sub 1 al presente provvedimento;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**SENTITE** le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**SENTITO** l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATI** d'urgenza gli assessori regionali ed ottenuta la relativa condivisione;

## **ORDINA**

1.a decorrere dal 20 settembre 2020 è consentita la presenza del pubblico durante le competizioni sportive del campionato di calcio della serie A all'interno degli impianti all'aperto nel rigoroso rispetto delle disposizioni nazionali vigenti e delle "Linee di indirizzo regionali per la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive del campionato di serie A" predisposte dal Settore regionale Prevenzione di cui allegato sub 1 al presente provvedimento;

2 il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia sino alla data del 7 ottobre 2020.


### **INFORMA**

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

Allegato



**REGIONE  
PIEMONTE**



1970 | 2020  
**PIEMONTE**  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

*Direzione Sanità e Welfare  
Settore Prevenzione e Veterinaria  
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

## **LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DELLA SERIE A**

Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive del campionato di calcio della serie A all'interno degli impianti all'aperto.

- Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori per l'evento.
- E' vietata la presenza di pubblico negli spazi in cui non sia prevista la collocazione su sedute e si possano determinare assembramenti.
- E' stabilito un numero massimo di 1000 spettatori. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione preventiva dell'evento, le misure di distanziamento vengono applicate anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.
- Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per garantire l'accesso all'impianto, compresa l'area esterna di arrivo, e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
- L'acquisto dei biglietti dovrà essere preferenzialmente effettuato on line. L'eventuale servizio di biglietteria in loco può essere previsto purché le relative postazioni siano dotate di barriere fisiche, ad es. schermi, sia fatto osservare il distanziamento interpersonale in coda e siano favorite modalità di pagamento elettroniche.
- Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore) con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. I posti saranno assegnati nel rispetto del distanziamento tra persone sia laterale che frontale. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.

- Il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e da informazioni circa i servizi e le istruzioni di accesso.
- L'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
- Ogni settore dell'impianto deve avere varchi di accesso dedicati che verranno aperti con largo anticipo per evitare potenziali assembramenti. Analogamente si provvederà per il deflusso.
- Dovranno essere organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- È vietato introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale.
- Deve essere previsto un servizio di controllo, dotato di adeguati poteri per consentire di assicurare l'osservanza delle misure di prevenzione con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l'evento.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.
- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di potenziale pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
- Il personale preposto al controllo garantirà il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il distanziamento interpersonale e l'utilizzo della mascherina fin dalla fase d'ingresso, verificherà la temperatura corporea di ogni spettatore. All'interno della struttura gli spettatori saranno indirizzati verso il proprio posto a sedere e il personale addetto vigilerà sul rispetto della postazione assegnata e sull'utilizzo delle mascherine.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. ingressi all'impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Occorre favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni annessi allo stadio. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza della competizione e nelle fasi di accesso e uscita. Per i bambini valgono le norme generali.
- Il personale deve sempre utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
- Al termine dell'evento il personale dedicato al controllo degli accessi garantirà e vigilerà sul regolare deflusso verso l'esterno della struttura, indirizzando le persone verso il varco più vicino alla loro postazione.
- Al termine di ogni evento dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni.
- Gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, anche in relazione a specifici eventi nonché alle dimensioni ed alle caratteristiche degli impianti.
- Gli organizzatori devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso. Dovrà essere anche promossa l'informazione preventiva sulle misure adottate, a cura dell'organizzatore dell'evento, attraverso i consueti canali informativi (sito internet, social network, stampa locale etc.).
- Al fine di evitare assembramenti non è consentita l'attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.

Le presenti linee di indirizzo potranno essere sottoposte a revisione in relazione a cambiamenti legati all'evoluzione del quadro normativo od epidemiologico della COVID 19.

REV 0 del 19/09/2020